

Codice A1103A

D.D. 4 marzo 2025, n. 270

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (F. 155 FOR/2020, 514/2025).**



**ATTO DD 270/A1103A/2025**

**DEL 04/03/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (F. 155 FOR/2020, 514/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 0067570 del 31.05.2021, dalla Questura di Torino, Divisione Polizia amministrativa e sociale a carico della sig. ra *omissis*(**cod. ben.391677**), nata a *omissis* il *omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis* (c.f. *omissis*) e residente a *omissisomissisomissisomissisomissisomissis* - cap. *omissisomissisomissis*(domiciliato presso Avv. *omissis* – pec.*omissisomissisomissisomissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 61/2020 del 20.03.2020 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati durante una manifestazione di protesta indetta dal Movimento "NO TAV" nell'area boschiva lungo il sentiero Gallo Romano nel Comune di Giaglione (TO), in data 07.12.2019, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati o arbustivi a meno di cinquanta metri da terreno boscato.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessata non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che la stessa ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima Legge facendo altresì richiesta di audizione; audizione regolarmente tenutasi in data 3 dicembre 2024, con successivi aggiornamenti, in data 6 e 27 febbraio 2025;

dato atto che in tale sede, tenuto conto di alcuni elementi di incertezza, si è addivenuti ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda;

dato pertanto atto dell'accordo raggiunto a seguito di ultima audizione con il soggetto interessato che qui integralmente si richiama, come previsto dall'art. 16 della l.r. 17/2023;

richiamato pertanto l'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art. 13, c. 1 della medesima Legge;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché alla personalità dello stesso;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 di seguito richiamati:

| Capitolo   | Accertamento | Descrizione |
|------------|--------------|-------------|
| 31165/2025 | 514/2025     | Sanzione    |

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;

- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

- in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

## INGIUNGE

alla sunnominata sig.ra *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 200,00** a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti